



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 155 del 30/11/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 22 settembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RAPETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. ALESSANDRO RUZZA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 27 E 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 27 E 37 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL "CODICE DI CONDOTTA PER ALLENATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DELLO STAFF - FIGC SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO - TUTELA DEI MINORI", ED A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 23/09/2022

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 628pf121-22, avente ad oggetto: "Presunta condotta antiregolamentare posta in essere da un tecnico allo stato degli atti non identificato in occasione della gara Polisportiva Nuova Lunghezza – ASD Lodigiani Calcio 1972 del 12 Marzo 2022";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata al sig. Giuseppe Rapetti, all'epoca

dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Pol. D. Nuova Lunghezza, al sig. Alessandro Ruzza, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la società Pol. D. Nuova Lunghezza, nonché alla società Pol. D. Nuova Lunghezza;

Viste le dichiarazioni rese dal sig. Giuseppe Rapetti in data 26 agosto 2022 in occasione dell'audizione dallo stesso richiesta all'esito della notifica delle Comunicazione di Chiusura delle Indagini;

Considerato, altresì, che l'indagine espletata dalla Procura Federale abbia fornito pieno riscontro probatorio dei fatti;

Per tutto quanto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Rapetti Giuseppe, Presidente all'epoca dei fatti della società Pol.D. Nuova Lunghezza, il sig. Alessandro Ruzza, Dirigente accompagnatore all'epoca dei fatti della società Pol.D. Nuova Lunghezza, oltre che la stessa società Pol.D. Nuova Lunghezza.

Alla riunione fissata dal Tribunale Federale Territoriale del 22 settembre 2022 era presente la Procura Federale, rappresentata dall'Avv. Capolupo, così come era presente l'Avv. Rando, in rappresentanza della società Pol.D. Nuova Lunghezza e del sig. Rapetti Giuseppe, presidente della stessa.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento.

La stessa Procura non riteneva altresì valide le valutazioni riportate nelle memorie difensive trasmesse, nei modi e nei tempi previsti, dal difensore della società Nuova Lunghezza e del presidente Rapetti, che verrebbero anzi confutate dalle varie dichiarazioni rilasciate in fase di indagine dai soggetti ascoltati e, pertanto, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, che fossero sanzionati come segue:

- Al sig. Rapetti Giuseppe, n.6 (sei) mesi di inibizione;
- Al sig. Ruzza Alessandro, n.12 (dodici) mesi di inibizione;
- Alla società Pol.D. Nuova Lunghezza, euro 1000,00 di ammenda.

L'Avv. Rando, di contro, affermava che il sig. Ruzza sta seguendo tutto il percorso previsto per diventare allenatore e che, nel mentre, ha collaborato con la società Nuova Lunghezza, ma senza svolgere in realtà le mansioni di tecnico.

Ritiene, in ogni modo, le richieste avanzate dalla Procura, eccessive rispetto ai fatti realmente accaduti ed alle violazioni addebitate al Ruzza.

Considera, infine, che ci siano le attenuanti per la riduzione della pena, dato che dagli atti emerge chiaramente che il Ruzza era, solo ed esclusivamente, un dirigente accompagnatore.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando elementi utili e validi per un eventuale proscioglimento dei deferiti, ma ritenendo di poter in ogni modo rivedere le richieste avanzate dalla Procura Federale, per riportarle nei parametri solitamente usati per casi simili

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Rapetti Giuseppe, inibizione per n.3 mesi;
- Ruzza Alessandro, inibizione per n.6 mesi;
- Pol.D. Nuova Lunghezza, ammenda di euro 500,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 10 ottobre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 83 dell'11/10/2022

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Accertamenti in merito al mancato rispetto degli accordi economici da parte della S.S. Atletico Lazio A.S.D., nonché alla condotta minacciosa ed oltraggiosa tenuta nei confronti degli atleti da parte di alcuni soggetti, tesserati e non, svolgenti attività in favore della suddetta società";

esaminati i documenti acquisiti e gli atti formali nel corso dell'attività inquirente svolta dalla Procura; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata al sig. Beqja Fatmir ed alla S.S. Atletico Lazio A.S.D.; considerato altresì che l'indagine espletata dalla Procura ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti. Per tutto quanto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Beqja Fatmir, presidente della società S.S. Atletico Lazio A.S.D., nonché la società stessa S.S. Atletico Lazio A.S.D..

All'udienza fissata dal Tribunale Federale Territoriale per il 10 ottobre 2022, era presente la Procura Federale, rappresentata dall'Avv. Greco, mentre nessuno era presente per i deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati come segue:

- Al sig. Beqja Fatmir, n.12 (dodici) mesi di inibizione;
- Alla soc SS Atletico Lazio A.S.D., euro 1500,00 di ammenda.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando elementi utili e validi per un eventuale proscioglimento dei deferiti, e ritenendo altresì congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Beqja Fatmir, inibizione per n.12 mesi;
- S.S. Atletico Lazio A.S.D., ammenda di euro 1.500,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO FROLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 61 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, A CARICO DEL SIG. ANTONIO FONTANA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E DIRETTORE GENERALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 61 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DI MAIOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 61 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 18/11/2022

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 839pfi21-22, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla presunta contraffazione della tessera provvisoria del calciatore sig. Alessandro De Bianchi, tesserato per la Alatri Calcio a r.l., ritirata dall'arbitro al termine della gara Real Cassino Colosseo – Alatri Calcio del 20.5.2022 (Promozione, Gir. E)";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata; Rilevato che all'esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il calciatore sig. Kanku Kankonde Sylvain ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta nel procedimento in oggetto sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio del 30.5.2022;
- referto arbitrale della gara Real Cassino Colosseo- Alatri Calcio a r.l. del 20 maggio 2022, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio;
- distinte della gara Real Cassino Colosseo - Alatri Calcio a r.l. del 20 maggio 2022, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio;
- tessera provvisoria (matricola n.4108037) del calciatore sig. Alessandro De Bianchi, tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., ritirata dall'arbitro alla fine della gara Real Cassino Colosseo - Alatri Calcio del 20.5.2022, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato

Regionale Lazio;

- Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 389 del 19.5.2022;
- estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Antonio Fontana, tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l.;
- verbale di audizione del sig. Kanku Kankonde Sylvain, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., dell'1 luglio 2022, del sig. Antonio Fontana, calciatore e direttore generale tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., del 12 agosto 2022 e del sig. Alessandro Di Maiola, soggetto non tesserato che ha svolto nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022 funzioni di segretario della società SSD Alatri Calcio a r.l., del 12 agosto 2022.

Rilevato che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. In data 20 maggio 2022 il sig. Antonio Fontana, calciatore e direttore generale tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., partecipava nelle fila della squadra schierata dalla propria società di appartenenza alla gara Real Cassino Colosseo - Alatri Calcio, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio, nonostante fosse squalificato per una giornata in virtù di provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 396 del 19.5.2022. La partecipazione alla gara dello stesso calciatore e dirigente, per giunta, avveniva con l'utilizzo del nominativo del calciatore sig. Alessandro De Bianchi, inserito in distinta con l'indicazione della maglia n. 9, e con l'utilizzo del tesserino provvisorio di tale atleta (matricola n.4108037) al quale era stata sostituita la fotografia con quella del sig. Antonio Fontana. Dagli atti del procedimento emerge che l'alterazione del tesserino provvisorio del sig. Alessandro De Bianchi è avvenuta per mano del sig. Alessandro Di Maiola il quale all'epoca dei fatti, così come inequivocabilmente emerso all'esito dell'attività inquirente posta in essere, ha svolto di fatto le funzioni di segretario della SSD Alatri Calcio a r.l. pur non essendo tesserato per tale società. Il sig. Antonio Fontana, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 12.8.2022 ha confermato di aver partecipato alla già citata gara nonostante il provvedimento di squalifica di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 396 del 19.5.2022, e si è riconosciuto nella foto apposta sul tesserino provvisorio intestato al sig. Alessandro De Bianchi, spiegando nel dettaglio come si sono svolti i fatti. In sede di propria audizione da parte della Procura Federale, poi, il sig. Alessandro Di Maiola ha ammesso di svolgere "le attività di segreteria per la società Alatri esclusivamente nel tempo libero e solo per dare una mano ai ragazzi della squadra" e, relativamente al tesserino provvisorio alterato intestato al sig. Alessandro De Bianchi ma con apposta la fotografia del sig. Antonio Fontana, ha dichiarato che lo stesso era frutto di un suo errore materiale consistente nell'aver invertito le fotografie da applicare sul predetto tesserino, con la precisazione che: "...tutto ciò è accaduto in quanto il De Bianchi, che mi aveva dato la disponibilità, all'ultimo minuto si è tirato indietro; pertanto ho contattato il Fontana Antonio il quale si è reso disponibile ...". Alla luce di tutto quanto sopra, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti appresso indicati:

- il sig. Antonio Frola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Alatri Calcio a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art 61 delle N.O.I.F., oltre che della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF;
- il sig. Antonio Fontana, all'epoca dei fatti calciatore e direttore generale tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art 61 delle N.O.I.F.;
- il sig. Alessandro Di Maiola, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società SSD Alatri Calcio a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art 61 delle N.O.I.F., nonché della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF;
- la società SSD Alatri Calcio a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Antonio Frola, Antonio Fontana ed Alessandro Di Maiola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17/11/2022, è presente

per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura Federale, preliminarmente, presenta l'accordo raggiunto con il sig. Fontana Antonio, come da modello depositato, ai sensi dell'art.127 del C.G.S.:

-Sanzione base n.10 gare di squalifica, diminuita nella misura di 3 gare, sanzione finale n.7 gare di squalifica, da scontare in campionato.

Per le restanti posizioni, la Procura, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, ne dichiara l'efficacia e, riportandosi al deferimento, propone le seguenti sanzioni:

- Frola Antonio, inibizione per n.1 (uno) anno;
- Di Maiola Alessandro, inibizione per n.1 (uno) anno;
- SSD Alatri Calcio A R.L., ammenda di euro 1.000,00 e penalizzazione di n.4 punti in classifica.

Questo Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato nei dettagli il deferimento in oggetto e tutta la documentazione trasmessa dalla Procura Federale, non ha obiezioni particolari da fare e, pertanto, ritiene le sanzioni avanzate dalla Procura congrue.

Tutto quanto sopra detto, questo Tribunale

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, ne dichiara l'efficacia, comminando al sig. Fontana Antonio, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., la squalifica di n.7 gare di campionato.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni a loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Frola Antonio, inibizione per n.1 (uno) anno;
- Di Maiola Alessandro, inibizione per n.1 (uno) anno;
- SSD Alatri Calcio A R.L., ammenda di euro 1.000,00 e penalizzazione di n.4 punti in classifica.

La sanzione decorre dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

Pubblicato in Roma il 30 novembre 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli